



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 82

Roma, 29/11/2018

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ **MARRUCCARO, NEL COMUNE DI PUGLIANELLO, SITUATA NELLA REGIONE CAMPANIA.**

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di **Puglianello, loc. Marruccaro (BN)**, il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

VISTO

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di **Puglianello, loc. Marruccaro (BN)** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo

	152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.
VISTO	il Piano di Caratterizzazione commissionato dal Comune di Puglianello alla società Tecnogeo s.r.l. (<i>All.1</i>);
VISTO	il parere Arpac di prot. 732 del 17.02.2009 in cui si <i>"ritiene di poter esprimere per la dismessa discarica di Puglianello, sita alla loc. Marrucaro, parere favorevole alle risultanze del Piano di Caratterizzazione da cui emerge: una contaminazione delle acque sotteranee per superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)"</i> (<i>All.2</i>);
VISTO	il Verbale di conferenza di servizi del 19.02.2009 in cui si approva il documento conclusivo di analisi di rischio e della caratterizzazione (<i>All.3</i>);
VISTO	il Verbale di conferenza di servizi del 18.06.2015 di <i>"approvazione del Progetto Definitivo dell'intervento di bonifica"</i> all'interno del quale è compreso il parere positivo con prescrizioni rilasciato da Arpac (<i>All.4</i>);
TENUTO CONTO	delle integrazioni apportate dal Comune di Puglianello in aderenza alle conferenze di servizi istruttorie;
VISTO	il Decreto Dirigenziale numero 117 del 16.07.2015 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania UOD di Benevento, in cui si decreta di <i>"approvare il Progetto di bonifica comprensivo delle integrazioni presentate e delle prescrizioni...e di autorizzare l'esecuzione delle opere previste dal succitato progetto di bonifica, conferendo all'Arpac ampia facoltà di gestione delle attività di controllo ambientale"</i> (<i>All. 5</i>);
CONSIDERATO	il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo di bonifica e messa in sicurezza della discarica del Comune di Puglianello del 06.08.2015 (<i>All. 6</i>);
TENUTO CONTO	dei Rapporti di Prova effettuati sui rifiuti e materiali analizzati al fine di attribuire il corretto codice CER, da cui emerge la presenza di soli rifiuti non pericolosi
VISTI	i rapporti di prova ed analisi, nonché i formulari relativi ai rifiuti identificati con Codice CER 19 07 03 - percolato di discarica diverso dal 19 07 02 – (<i>All. 7 e All. 8</i>);
VISTI	i rapporti di prova ed analisi, nonché i formulari relativi ai rifiuti identificati con Codice CER Codice CER 19 12 12 - altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti – (<i>All. 9</i>);
VISTI	i rapporti di prova ed analisi relativi ai rifiuti identificati con codice CER 16 01 03 - pneumatici fuori uso- (<i>All. 10</i>);
VISTI	i rapporti di prova ed analisi relativi ai rifiuti identificati con Codice CER 15 01 02 - imballaggi in plastica- (<i>All. 11</i>);
VISTI	i rapporti di prova ed analisi relativi ai rifiuti identificati con Codice CER 20 03 01 – rifiuti urbani non differenziati – (<i>All. 12</i>);
VISTI	i formulari dei rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati – (<i>All. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19</i>);
TENUTO CONTO	che i lavori di rimozione della fonte primaria di contaminazione, estrapolati dall'invaso dell'ex discarica entro cui erano stipati i rifiuti, sono ultimati come attestano i formulari di trasporto e smaltimento consegnati dalla ditta esecutrice
VISTI	i rapporti di prova dei prelievi effettuati in contraddittorio tra Arpac di Benevento e Comune di Puglianello, finalizzati alla verifica di pareti e fondo scavo, dai quali risulta che i campioni analizzati non rilevano presenza di contaminanti (<i>All. 20, 21, 22, 23 e 24</i>);
DATO ATTO CHE	per l'ex discarica di <u>Puglianello, loc. Marrucaro (BN)</u> :

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
- iii) È stata effettuata la rimozione dei rifiuti dell'invaso ove erano accumulati i rifiuti dell'ex discarica

VALUTATO CHE

alla luce di quanto sopra , il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO

(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)

